

Statuto

STATUTO FONDAZIONE G.B. BARONI ONLUS – ENTE FILANTROPICO

TITOLO I - DENOMINAZIONE E SEDE

ARTICOLO 1

Con testamento pubblicato il 2 settembre 1971 dal Notaio Dott. Luigi Vaccaro il signor Giovan Battista Baroni, deceduto a Roma il 28 agosto 1971, disponeva tra l'altro che l'intero suo patrimonio, dedotti i legati e le spese, fosse destinato a suo nome per opere di bene, a preferenza in Roma, dando così vita alla fondazione attualmente denominata "Fondazione Giovan Battista Baroni Onlus – Ente Filantropico", con sede legale in Roma, Via del Corso n.232 presso la Filiale della Banca Monte dei Paschi di Siena, delegata all'amministrazione del patrimonio.

TITOLO II - SCOPI E MEZZI

ARTICOLO 2

La Fondazione ha scopo esclusivo di solidarietà sociale nei confronti di persone svantaggiate. In particolare, provvede esclusivamente ad opere benefiche da attuarsi prevalentemente in Roma a favore di soggetti neuromotulesi e motulesi di qualsiasi natura, di soggetti neurolesi nonché a favore di Enti ed Associazioni – meglio specificate nel successivo articolo 5 - che esplicano la loro attività in questo campo. La Fondazione svolge attività in relazione alla tutela dei soggetti svantaggiati oggetto del proprio scopo istituzionale nei seguenti settori:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- 2) assistenza sanitaria;
- 3) istruzione;
- 4) beneficenza;
- 5) educazione e formazione;
- 6) ricerca scientifica;
- 7) erogazione di contribuzione a favore di Enti no profit, costituiti ai sensi del Codice del Terzo Settore, per svolgere attività a favore dei soggetti di cui al presente articolo.

La Fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle sopracitate se non alle stesse direttamente connesse. La Fondazione non ha scopo di lucro. Per il raggiungimento di tale finalità la Fondazione potrà:

a) realizzare interventi:

- diretti a prevenire l'instaurarsi di stati personali patologici, anche aggravati da particolari situazioni di disagio socio-economico;
- per la diagnosi, la cura, la riabilitazione e quant'altro occorrente per l'integrazione sociale (scolastica, ricreativa, sportiva, formativa e lavorativa) ed il mantenimento e reinserimento dei soggetti nel proprio contesto familiare, purché le stesse vengano affidate a professionisti o strutture che utilizzano procedure di provata efficacia e ampiamente condivise in ambito scientifico. In particolare: assistenza economica al singolo disabile o alla famiglia, assistenza domiciliare, frequenza di corsi di formazione specifica, attività e prestazioni specialistiche di supporto finalizzate al recupero psicofisico;
- per la sperimentazione di nuovi modelli di servizi, ivi compresa l'attività di ricerca scientifica nel campo specifico;
- di sostegno agli Enti ed Associazioni previsti al successivo articolo 5 per l'acquisto e la manutenzione di beni mobili o immobili finalizzati all'attività di assistenza in favore dei soggetti indicati al presente articolo;

b) accettare donazioni, lasciti e legati testamentari finalizzandoli sia all'incremento del patrimonio che al raggiungimento delle proprie finalità;

c) prestare servizi strumentali ad enti del Terzo settore, così come previsto dall'art. 5 lettera m della Legge 117/2017

ARTICOLO 3

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione proveniente dai conferimenti in danaro o beni mobili effettuati dal Testatore;
- b) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) dalle elargizioni fatte da persone fisiche e persone giuridiche pubbliche e private con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- d) dalle somme derivanti da rendite non utilizzate o plusvalenze verificatesi su operazioni finanziarie che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

ARTICOLO 4

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- 1) dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- 2) da elargizioni, donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- 3) dai contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali, da Enti Pubblici, Enti non Commerciali, Associazioni o altre Fondazioni e da persone fisiche e persone giuridiche pubbliche e private dalla destinazione del 5 per mille;
- 4) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse che nel rispetto dell'art. 6 della Legge 117/2017 saranno secondarie e strumentali rispetto alle attività di carattere generale. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi nei limiti e con le modalità previste al successivo articolo 5.

ARTICOLO 5

Le finalità della Fondazione e gli interventi indicati al precedente articolo 2 saranno perseguiti attraverso l'utilizzo del Fondo di gestione dal quale ogni anno il Consiglio potrà prelevare per i suoi scopi le rendite ed i proventi, derivanti dalla gestione del patrimonio nell'esercizio precedente, che avrà ritenuto di non destinare ad incremento del Fondo di dotazione nonché con l'utilizzo delle eventuali altre fonti di entrata di cui all'articolo 4. In caso di carenza di disponibilità di tali fondi ed al solo fine di finanziare opere particolarmente meritevoli, il Consiglio avrà a propria disposizione per l'intera durata del mandato – un ammontare complessivo pari al 5% del valore di mercato dei titoli in portafoglio. Le opere benefiche saranno riservate a singole persone fisiche, Onlus, Enti e Aziende Pubbliche, Università, Istituti di ricerca, Enti non Commerciali ed eventualmente ad Associazioni o Enti Confessionali al solo scopo di fornire assistenza a soggetti neuromotulesi, motulesi o neurolesi. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO III - ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA FONDAZIONE

ARTICOLO 6

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri compreso il Presidente. Di questi, due sono designati dal Comune di Roma e tre dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.: uno di questi ultimi deve essere esperto in campo medico. Il Presidente è scelto dal Consiglio nel proprio seno. Il Consiglio dura in carica fino all'approvazione del consuntivo di esercizio del quinto anno successivo a quello dell'insediamento e comunque, sino alla sostituzione è pienamente legittimato a svolgere la propria attività. Il Consiglio può essere confermato. In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto che lo ha nominato. Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

ARTICOLO 7

Le funzioni del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso spese per lo svolgimento dell'ufficio.

ARTICOLO 8

Il Consiglio di Amministrazione è convocato:

- a) su iniziativa del Presidente ed almeno due volte all'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) su richiesta motivata di almeno 2 (due) componenti del Consiglio di Amministrazione. La convocazione è fatta, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, a mezzo di lettera, fax o e-mail, comunicando anche l'ordine del giorno. Per l'interesse dell'Ente, il Presidente può convocare il Consiglio qualora lo ritenga opportuno. I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consiliari consecutive decadono dalla carica. L'amministrazione del patrimonio, in conformità alla volontà manifestata dal Testatore, rimane invece affidata alla Filiale di Roma della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

ARTICOLO 9

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare, il Consiglio:

- a) approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale, e la relazione morale e finanziaria;
- b) delibera le modifiche allo Statuto;
- c) predispone i programmi fondamentali dell'attività dell'ente e ne verifica l'attuazione;
- d) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
- e) forma i Regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività dell'Ente;
- f) nomina un Segretario dell'Ente esterno al Consiglio;
- g) detiene i libri di all'art. 15, lettere a) e b) della Legge 117/2017

ARTICOLO 10

Le delibere del Consiglio debbono essere adottate con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono e a maggioranza assoluta degli intervenuti. Il Segretario dell'Ente interviene alle sedute. I verbali delle sedute consiliari e delle annesse deliberazioni sono stesi da un membro del Consiglio con funzioni di Segretario, se non nominato ai sensi dell'articolo 9 e sottoscritto dal Presidente.

ARTICOLO 11

Il Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione con facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività dell'ente, redige la relazione morale da sottoporre al Consiglio. Il Presidente ha facoltà di delegare alcune sue competenze ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione. Può esercitare le ulteriori funzioni ed i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta. In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva. In caso di assenza o di impedimento, i suoi poteri sono assunti, in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per data di nomina. Il Presidente resta in carica fino alla scadenza del mandato consiliare, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta.

ARTICOLO 12

Il controllo sulla regolare amministrazione della Fondazione è esercitato dal Collegio dei Revisori Legali. Il Collegio dei Revisori Legali è composto da tre membri nominati come segue:

- due membri designati dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
- un componente designato dalla Regione Lazio.

Il Collegio dei Revisori Legali dura in carica un triennio. I suoi membri sono rieleggibili. Il Presidente deve essere iscritto nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992 n.88 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Consiglio di Amministrazione può eventualmente nominare due membri supplenti.

ARTICOLO 13

I membri del Collegio dei Revisori Legali possono intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo nei limiti delle proprie competenze. Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio. Le riunioni del Collegio dei Revisori Legali sono verbalizzate in apposito registro. Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE E NORME GENERALI

ARTICOLO 14

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 10 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. La Fondazione è obbligata alla formazione del Bilancio Consuntivo annuale. Il Bilancio è approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo. Il Consiglio deve inoltre approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Bilancio Preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno successivo.

ARTICOLO 15

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. E' fatto divieto di tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria di fondatori, amministratori, dipendenti o di soggetti facenti parte, a qualunque titolo, dell'organizzazione dell'Ente, o che allo stesso siano legati da rapporti continuativi di prestazioni d'opera retribuite, nonché di soggetti che effettueranno erogazioni liberali alla Fondazione; il presente divieto si applica anche ai congiunti, parenti o affini fino al quarto grado.

ARTICOLO 16

L'ordinamento, la gestione e la contabilità, nonché le attribuzioni dei Dirigenti e degli Organi interni, ove nominati, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione anche di carattere programmatico.

TITOLO V - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE E NORME DI CHIUSURA

ARTICOLO 17

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse esaurito lo scopo sociale o per qualsiasi ragione si rendesse necessario sciogliere la Fondazione, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri. I beni che resteranno dopo esaurita la liquidazione, saranno devoluti ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, che potranno essere indicati dal Monte Paschi Siena S.p.A. e dal Comune di Roma. Prima della devoluzione patrimoniale, l'Organo preposto alla liquidazione ha l'obbligo di sentire l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000.

ARTICOLO 18

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si farà riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (fino alla loro abrogazione) e per gli Enti del Terzo Settore di cui alla Legge 117/2017.